



Istituzione codice entrata TARES

Com'è noto, l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Al nuovo tributo (TARES) è stato attribuito il codice entrata: **2R28**

Si precisa che il comma 28 del citato art. 14 prevede la maggiorazione della sola addizionale provinciale e che, conseguentemente, non sarà effettuato il calcolo delle maggiorazioni ECA, MECA o IVA 10%.

Il nuovo tributo TARES sarà associato a tutti gli Enti che attualmente iscrivono a ruolo i tributi TARSU/TIA; non sarà necessario, pertanto, inviare apposita richiesta di censimento.

Gli Enti che intendono riscuotere la TARES con le attuali modalità previste per la TARSU/TIA, come consentito dall'art. 10 comma 2 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, dovranno predisporre la minuta di ruolo con il nuovo codice entrata (2R28) e il carico trasmesso dovrà essere al netto dell'ultima rata.

In caso di riscossione tramite Avvisi GIA sarà opportuno darne comunicazione all'Agente della Riscossione territorialmente competente.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sono sempre disponibili i seguenti canali dedicati:

- numero verde: 800 349 192,
- fax: 06 59069560,
- mail: assistenzaclienti@equitaliaservizi.it

Roma, 23 aprile 2013